

BANDO DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI NELLA VIABILITÀ COMUNALE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIOLO TERME (RA) – P.A.O. 2016.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Dirigente Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina n. 741/2016, Prot. Gen. n. 39009 del 04/11/2016, debitamente esecutiva, e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo, Codice), con il criterio minor prezzo.

Il progetto esecutivo è stato validato con verbale Prot. Gen. n. 33590 del 26/09/2016

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Territorio del Comune di Riolo Terme (RA).

CIG: 6848229957

CUP: F77H16001190002

Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Poggiali dell'Unione della Romagna Faentina (mail: alessandro.poggiali@romagnafaentina.it).

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

- 1.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali, come descritti negli elaborati del progetto esecutivo e nello schema di contratto.

Termine per l'esecuzione del contratto: è di 60 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato nello schema di contratto.

In materia di consegna e di ordine di sviluppo dei lavori, si richiama espressamente quanto previsto all'art. 4 dello schema di contratto.

1.2. **L'importo complessivo dei lavori: € 55.275,00** di cui:

- Importo netto a base di gara soggetto a ribasso **€ 54.625,00** per opere a misura
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso **€ 650,00**

Tutti gli importi indicati nel presente bando devono intendersi IVA esclusa.

1.3. **Categoria di riferimento ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori:**

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo (€)</i>
------------------	--------------------	------------------------

OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 55.275,00
------------	--	--------------------

1.4. L'OPERA È FINANZIATA: Fondo regionale per la Montagna 2016

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura.

1.6. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Poiché l'opera non è finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione appaltante, qualunque ritardo nei pagamenti degli acconti e del saldo da parte dell'ente erogatore non potrà essere imputato all'ente appaltante; per l'eventuale decorrenza degli interessi non sarà pertanto tenuto conto del tempo intercorso fra la spedizione della domanda di erogazione e l'incasso del mandato di pagamento emesso dall'ente erogatore. Apposita riserva a garanzia sarà inserita nel contratto dei lavori.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, società, anche cooperative) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici di cui alla lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.3. operatori economici di cui alla lettera c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.4 operatori economici di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti); e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice. Si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 80 del Codice.

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti dell'Unione della Romagna Faentina che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione

nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.4. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi art. 216 comma 13 del codice, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2 del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass, resa disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P., come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C., e con le modalità di cui agli articoli delle predette delibere.

Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASO", da produrre unitamente alla documentazione prevista per la partecipazione alla gara.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. Copia integrale del progetto (elaborati progetto esecutivo posti a base di gara ivi compreso lo schema di contratto e il capitolato speciale, nonché l'elenco prezzi posti a base di gara), in formato pdf sono pubblicati sul profilo del committente/sito internet dell'Unione della Romagna Faentina <http://www.romagnafaentina.it>, **Bandi di gara** e sul sito internet del Comune di Riolo Terme <http://www.comune.rioloterme.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara.

5.2. Non è previsto il sopralluogo.

5.3. Ufficio competente per informazioni tecniche e chiarimenti sugli elaborati progettuali: Comune di Riolo Terme, Ufficio Lavori Pubblici – Geom. Attilio della Godenza (email: attiliodg@comune.rioloterme.ra.it), tel. 0546 77419.

Ufficio competente per informazioni e chiarimenti sulla procedura di gara: Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina, Unità operativa Appalti (email: daniela.niccolini@comune.faenza.ra.it), Tel. 0546691177.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. La Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere redatti in lingua italiana.

Il DGUE e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori e, in tal caso, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

- 6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.5. La Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (Mod. 1) in formato pdf. è pubblicata sul profilo del committente/sito internet dell'Unione della Romagna Faentina <http://www.romagnafaentina.it>, **Bandi di gara** e sul sito internet del Comune di Riolo Terme <http://www.comune.rioloterme.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara.
Qualora il concorrente non utilizzi il modulo allegato, le dichiarazioni rese dal medesimo dovranno comunque contenere tutte le indicazioni e attestazioni richieste dal presente bando e riportate nel modulo allegato.
- 6.6. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice, deve essere redatto dall'operatore economico in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016 e del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicato sulla gazzetta n. 170 del 22.07.2016. A tal fine l'operatore economico potrà utilizzare il file in formato word pubblicato sul profilo del committente/sito internet dell'Unione della Romagna Faentina <http://www.romagnafaentina.it>, **Bandi di gara** e sul sito internet del Comune di Riolo Terme <http://www.comune.rioloterme.ra.it> alla sezione Amministrazione, bandi di gara. Il concorrente deve compilare il documento in formato elettronico. Al termine della compilazione l'operatore economico procede a salvare, stampare e sottoscrivere il documento unitamente al documento di identità e deve inserirlo nella busta "A - Documentazione amministrativa".
- 6.7. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a **€ 55,27** da effettuarsi presso il Tesoriere dell'Unione conto corrente n. IT 82 C 06270 13199 T20990000853 o presso la Cassa economica dell'Unione, sita a Faenza in Piazza del Popolo n. 31, solo in contanti, giorni di martedì mattina e giovedì mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00, che rilasceranno idonea ricevuta.
- 6.8. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.7., si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni e gli elementi necessari, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
- 6.9. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.8. la stazione appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 6.10. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al punto 6.8, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso dalla gara**.
- 6.11. Ai sensi art. 83 comma 9, ultimo periodo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, **per cui il concorrente è escluso**, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, come la mancata sottoscrizione dell'offerta economica.
- 6.12. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

- 7.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, indicato dal concorrente ai sensi dell'art. 76 del Codice. Problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subappalto

8.1. I lavori oggetto di gara possono essere subappaltati nel limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

Nel caso di subappalto si richiama l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nella Parte II Sezione D del Documento di Gara Unico Europeo DGUE), i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori.

8.2. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I soggetti affidatari hanno l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà dell'appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

9.3. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

9.4. L'offerta vincolerà il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9.5. Potrà procedersi all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione ed ogni atto conseguente sono sottoposti alla condizione dell'esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica e il controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo attraverso il sistema AVCPass a causa di un malfunzionamento del sistema stesso, la stazione appaltante provvederà ad espletare tale verifica direttamente tramite richiesta agli Enti certificatori ovvero a richiedere direttamente al concorrente la documentazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

9.6. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si applica l'art. 86 del Codice.

Per gli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari degli accordi sugli appalti pubblici, si applica l'art. 49 del Codice.

9.7. Il contratto, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, né può essere stipulato per tutto il periodo di sospensione obbligatoria previsto dal comma 11 dell'art. 32 in caso di proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 10, lett. a), dell'art. 32 del Codice.

Nel caso in cui non sia proposto il ricorso previsto dal comma 11 dell'art. 32 la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, e fatta comunque salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito della procedura prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9.8. Nel caso l'aggiudicatario sia una società di capitali la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.91, n. 187.

9.9. In materia di esecuzione del contratto, si richiama l'art. 32, comma 13, del Codice.

9.10. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice.

9.11. La stazione appaltante, ricorrendone le condizioni, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

9.12. L'aggiudicatario dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali, alla costituzione della "garanzia definitiva" quale garanzia di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice con il documento di cui al paragrafo n. 10 del presente bando, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

9.13. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed al relativo contratto sono a carico dell'aggiudicatario come previsto dal presente bando.

9.14. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.

9.15. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare apposita polizza di assicurazione, in attuazione dell'art. 103, comma. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 conforme agli schemi tipo allegati al D.M. 12.3.2004 n. 123.

La misura della somma da assicurare è pari a:

Partita 1 – Opere € 55.275,00

Partita 2 – Opere preesistenti € 100.000,00

Partita 3 – Demolizione e sgombero € 0,00

ed il massimale minimo della garanzia per responsabilità civile verso terzi deve essere pari a € 500.000,00 come precisato nell'art. 14 dello schema di contratto.

In materia di contenuti, modalità e termini della polizza, si richiama l'art. 14 dello schema di contratto.

9.16. L'aggiudicatario dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici dell'Unione, e in ogni caso prima di procedere alla stipulazione del contratto, ai seguenti adempimenti:

a) costituzione del deposito spese contrattuali da effettuarsi in contanti o assegno circolare intestato all'economista;

b) costituzione del deposito cauzionale definitivo quale garanzia di esecuzione, con le modalità e nella misura risultanti dall'art. 2 dello schema di contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) costituzione delle prescritte garanzie assicurative, ai sensi dell'art. 103 co. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14 dello schema di contratto;

pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93 del Codice, con il documento n. 10 del presente bando e fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

9.17. **Attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa**

Il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento dei subappalti e subcontratti con riguardo alle attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della citata legge è fatto d'obbligo per la stazione appaltante ai fini dell'autorizzazione di subcontratti e subappalti concernenti le attività sopra precisate di acquisire la comunicazione ed informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di imprese non soggette a

rischio di infiltrazioni mafiose, presso le competenti Prefetture, previsti dall'art. 29 del DL 90/2014 come convertito dalla L. 114/2014.

Nel caso in cui la Prefettura provveda alla sua cancellazione dall'elenco, la stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al sub-contratto o subappalto. L'esecutore al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subcontraente o del subappaltatore.

L'esecutore è altresì obbligato ad inserire in ciascun subcontratto o subappalto concernente le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, clausola risolutiva espressa per il caso in cui la Prefettura competente non rilasci l'iscrizione o cancelli il sub contraente o il subappaltatore dall'elenco.

Elenco delle attività di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni:

- trasporto di materiali a scarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania di cantieri.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 1.105,50**, corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, a favore dell'Unione della Romagna Faentina.

10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la tesoreria dell'Unione della Romagna Faentina, a titolo di pegno, a favore del committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con assegno circolare intestato all'Unione della Romagna Faentina regolarmente emesso da istituto di credito autorizzato;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.3. La garanzia, comunque prestata, deve essere accompagnata, come previsto dall'art. 93, comma 8 del Codice a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

10.4.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice.

10.4.2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

10.4.3. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e non potrà essere svincolata prima della stipulazione del contratto.

10.4.4. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

10.4.5. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, per gli operatori economici in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la richiesta garanzia è ridotta del 50 per cento ed è pari ad **€ 552,75**.

Secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia, ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

10.6. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in riunione orizzontale sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario o le aggregazioni di imprese o i GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

11. Requisiti di capacità tecnica e professionale

11.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

11.1.1 Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 207/ 2010:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore all'importo di **€ 55.275,00**;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; *(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);*

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera b) sopra indicato si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 79 del DPR 207/2010 e pertanto la documentazione a comprova è costituita da:

- bilancio o modello unico corredato da relativa nota di deposito e dichiarazione IVA;

- dichiarazione, riferita ai 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, sulla consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche (operai ed impiegati) nonché, in caso di imprese individuali e società di persone, dichiarazione sul valore della retribuzione del titolare e dei soci determinata ai fini della contribuzione INAIL con precisazione se si tratta di soggetti assimilabili a operai o impiegati;
- modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi (modelli 770).

11.1.2. In ogni caso l'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 comma 14 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica relativa ai lavori da eseguire, costituisce elemento sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ai fini della partecipazione.

11.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e i GEIE di cui all'art. 45, comma 1 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%, in conformità dell'art. 92, co. 2, del DPR 207/2010. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

11.2. In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete o in forma di GEIE di cui all'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

11.3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, co. 7, del Codice. Si richiama inoltre l'art. 89, co. 8, del Codice.

12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

12.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere o a mano, a pena di inammissibilità ai sensi art. 59 comma 4 lett a) del Codice, **entro il 02/12/2016** al seguente indirizzo: **Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31 – 48018 FAENZA RA**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Per le offerte a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo all'ufficio postale di Faenza.

12.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all'Ufficio Protocollo dell'Unione della Romagna Faentina, piazza del Popolo n. 31 - Faenza, negli orari d'ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8:30 - 13:30; martedì e giovedì ore 8:30 - 13:30 e ore 14:30 - 16:30; e presso il Comando P.M., Via degli Insorti n. 2 - Faenza, al di fuori degli orari d'ufficio. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti mittenti.

12.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura "Partecipazione gara: **APPALTO DEI LAVORI NELLA VIABILITÀ COMUNALE DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIOLO TERME (RA) – P.A.O. 2016. - CIG 6848229957**".

12.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

12.4.1. "A - Documentazione amministrativa";

12.4.2. "B - Offerta economica".

12.5 **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi art. 59 del Codice.

13. Criterio di aggiudicazione

13.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

14. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 **Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva** redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, ogni concorrente riunito dovrà redigere e presentare la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto, sottoscritta dal legale rappresentante.

14.1.1. La domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva deve riportare per l'operatore economico rappresentato:

- la denominazione/ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o partita iva, il numero di telefono e del fax, la PEC, la matricola INPS e relativa sede competente, il codice INAIL e la relativa posizione assicurativa territoriale, codice impresa e codice cassa della CASSA EDILE ove ha sede l'impresa, la tipologia di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale e l'attestazione di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. con indicazione del numero di iscrizione.

Dovrà essere dichiarata la natura dell'operatore economico partecipante alla gara, tra le forme ammesse dall'art. 45, comma 2, lett. a, b), c), d), e), f) e g) e art. 45, comma 1, o dall'art. 48, comma 8, del Codice.

14.1.2. Nella domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara altresì:

- di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato e relativi allegati e lo schema di contratto, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell'aggiudicatario;

- di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e del Codice di comportamento adottato dall'Unione con atto di Giunta n. 79 del 30/12/2013, per quanto compatibili, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187.

- attesta:

1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;

2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

14.1.3. La domanda di partecipazione deve riportare la dichiarazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri stati membri, presso il quale effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, o di di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete priva

di soggettività giuridica, ciascuna impresa dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri stati membri.

14.2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice, compilato con le modalità di cui al paragrafo 6.6., con il quale il concorrente attesta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m); commi 6, 7, 8, 9, 10, del Codice; di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; e di soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara di cui al paragrafo 11. della presente bando.

14.2.1 Il DGUE dovrà essere compilato dal concorrente nelle **Parti II, III, IV e VI**, nel seguente modo:

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, costituiti e non costituiti, ciascun operatore economico della riunione deve compilare, firmare e presentare un DGUE distinto e compilato secondo le indicazioni sotto indicate recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Nella **Parte II: "Informazioni sull'operatore economico"**, dovranno essere compilate le **Sezioni A, B, C e D**.

- **Sezione A:** "Informazioni sull'operatore economico" dovranno essere indicati i dati ivi previsti ed esattamente: "**i dati identificativi**" (nome, partita IVA, indirizzo postale, persone di contatto); "**le informazioni generali**" (eccettuate quelle relative all'**appalto riservato**), indicando se il concorrente è in possesso di attestazione SOA, gli estremi dell'attestazione e le categorie di qualificazione alle quali si riferisce l'attestazione; "**forma della partecipazione**" (il ruolo dell'operatore economico partecipante alla riunione andrà specificato in ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti e non costituiti). Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, co.2, lettere b) e c) si dovrà indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al sopra citato art. 45, co. 2 lettera b) o c), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto
- **Sezione B:** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovranno essere indicati i dati ivi previsti ed esattamente: **il nome e cognome, data e luogo di nascita, qualifica (posizione/titolo ad agire), indirizzo postale di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, primo periodo, del Codice** e precisamente: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
(Nota. L'espressione "socio di maggioranza" di cui sopra si intende riferita oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 24/2013).
- **Sezione C:** Dovrà essere compilato il riquadro "Affidamento". In caso di avvalimento, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto dell'avvalimento.
Il concorrente che in questa sezione ha risposto in senso affermativo alla domanda sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice - Avvalimento), deve presentare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto per ogni impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dalla stessa, riportante le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II e dalla Parte III Sezione A, B, C e D.

In caso di avvalimento di cui sopra, il concorrente, oltre a presentare insieme al proprio DGUE il DGUE dell'impresa ausiliaria, dovrà allegare e inserire nella busta "A" quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del Codice:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente il requisito di partecipazione di capacità tecnica e professionale per il quale intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) si obbliga, verso il concorrente e verso il Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, secondo periodo, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

- **Sezione D:** per i subappalti, il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere e servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità da quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è obbligatorio l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Nella **Parte III: "Motivi di esclusione"**, dovranno essere compilate le **Sezioni A, B, C e D:**

- le attestazioni di cui alla Sezione A: "Motivi legati a condanne penali" del DGUE si riferiscono ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1. Le attestazioni devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, primo periodo, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

Dovranno essere inseriti, come da DGUE allegato, i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e la relativa durata.

Le medesime attestazioni di cui alla Parte III Sezione A: "Motivi legati a condanne penali" devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, primo periodo, del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 21/2012 e n. 10/2012).

E' necessario, nel caso in cui le condanne si riferiscono ai cessati dalla carica, indicare le misure di autodisciplina adottate dall'operatore economico atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- la Sezione B: "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali" si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali previsti al comma 4 del citato art. 80 del Codice. Qualora l'operatore economico abbia dato risposta negativa alla domanda di cui alla presente sezione, alla lettera d) nel caso in cui l'operatore economico ha ottemperato o ottempererà agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

- la Sezione C: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

In particolare, con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, per le fattispecie previste al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, vanno inseriti i riferimenti dell'eventuale autorizzazione rilasciata al curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice; occorre indicare le tipologie di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi e' contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

A tutte le fattispecie di cui alla presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre, nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi, specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

- la Sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente Aggiudicatore" - "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale": riguarda le cause di esclusione contemplate nel comma 2; comma 5 lettere f), g), h), i), l) ed m) dell'art. 80 del Codice, nonché il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) si riferiscono ai soggetti previsti dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminosi in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning. Relativamente alle altre fattispecie di cui alle lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario indicare, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del cit. art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Unione che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Unione nei confronti del medesimo operatore economico.

Nella **Parte IV:" Criteri di selezione"**, dovrà essere compilata unicamente la **Sezione C, punto 1a)**, indicando nella parte **"Risposta"** :

per le imprese singole o per le imprese mandatarie in caso di concorrente riunito (raggruppamento temporaneo di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)

- che il concorrente è in possesso dei prescritti requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore all'importo di **€ 55.275,00**;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);

c) adeguata attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione dell'appalto.

(per ciascuna impresa - mandataria e mandanti - facente parte del concorrente riunito)

- che ai fini dei richiesti requisiti complessivi tecnico-organizzativi di partecipazione, l'impresa dichiarante concorre al possesso dei medesimi da parte della riunione per i seguenti importi:

1. importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari a € _____

1.1. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari a € _____

Nel caso in cui le imprese (singole o mandatarie o mandanti) dichiaranti siano in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata relativa ai lavori da eseguire, le stesse dovranno compilare la parte II sez. A nella parte relativa all'iscrizione dell'operatore economico in elenchi ufficiali di imprenditori o al possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 11 del presente bando.

14.2.2 Il concorrente deve sottoscrivere il DGUE in calce alla **Parte VI** del presente bando: **Dichiarazioni finali.**

Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, costituiti e non costituiti, ciascun operatore economico della riunione deve compilare, firmare e presentare un DGUE distinto compilato secondo le indicazioni sopra indicate.

14.3. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.

14.4. Allega **documento attestante la garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

14.5. **Dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta:

1. il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione *(nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 1° periodo, dell'art. 93 del Codice).*

2. il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 *(nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 2° periodo, dell'art. 93 del Codice).*

3. di avere sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 *(nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, 4° periodo, dell'art. 93 del Codice).* L'operatore documenta il possesso dei requisiti dichiarati mediante certificazione/documentazione, in originale o copia autentica conforme all'originale.

14.6. DOCUMENTI DA ALLEGARE PER I RAGGRUPPAMENTI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE E I GEIE

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio o GEIE di ciascun concorrente .

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione alla riunione di ciascun concorrente.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di ciascuna impresa che partecipa alla gara.

14.7. Ai sensi dello schema di contratto, il mandato deve contenere le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia derivanti dalla L. 13.08.2010, n. 136 da parte di ciascuna mandante, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese, e da parte della mandataria, nei pagamenti da effettuarsi verso le mandanti.

15. Contenuto della Busta "B" - Offerta economica"

15.1. La busta "B" deve contenere "l'Offerta economica". L'Offerta economica dev'essere segreta ed incondizionata, redatta sull'apposita scheda, che in formato pdf. è pubblicata sul profilo del committente/sito internet dell'Unione della Romagna Faentina <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara e sul sito internet del Comune di Riolo Terme <http://www.comune.rioloterme.ra.it> alla sezione Amministrazione, Bandi di gara, in lingua italiana ed in bollo ed è costituita da:

1. dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, tenendo conto che l'importo netto a base di gara soggetto a ribasso è di € 54.625,00 (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 650,00). In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
2. stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice.

15.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero dal legale rappresentante del soggetto mandatario, in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito prima della presentazione dell'offerta, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che andrà a riunirsi nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito.

Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta economica dev'essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta economica dev'essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria l'offerta economica dev'essere sottoscritta (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito) dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore, alla stessa dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura, qualora la procura non sia stata già presentata unitamente alla documentazione da presentare a corredo dell'offerta.

15.3. In ogni caso, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo complessivo a base di gara ai sensi art. 59 comma 4 lett. a) del Codice.

15.4. Qualora il concorrente non utilizzi l'apposita scheda per offerta, l'offerta presentata dal medesimo dovrà comunque essere espressa, in conformità di tutte le indicazioni richieste dal presente bando e dalla scheda stessa.

16. Procedura di aggiudicazione

16.1. Operazioni di gara

16.1.1. Il **giorno 07/12/2016** alle **ore 9:00 e seguenti** in seduta pubblica presso la Sede della Stazione Appaltante dell'U.R.F. - Faenza, Unità operativa Contratti, avrà luogo l'apertura dei plichi. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

16.1.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti **a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri** e pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara, e sul sito del Comune di Riolo Terme <http://www.comune.rioloterme.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara, almeno 2 giorni prima della data fissata.

16.1.3. Il Dirigente procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 16.2., procederà all'ammissione ed alle eventuali esclusioni dei candidati. Il Dirigente dichiarerà chiusa la seduta pubblica e predisporrà per la pubblicazione prevista dal secondo periodo dell'art. 29 del Codice e contestualmente per la comunicazione ai concorrenti prevista dal comma 3 dell'art. 76 del Codice del verbale della seduta pubblica, con natura di provvedimento di ammissione ed esclusione, in cui sono dichiarate le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti e relative motivazioni. Il Dirigente, nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione della data ed ora della successiva seduta pubblica. Comunque verrà data comunicazione ai concorrenti come dal superiore punto 16.1.2.

16.1.4. Nella successiva seduta pubblica, comunicata come al punto 16.1.2., il Dirigente procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

16.1.5. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

16.1.6. Il Dirigente provvederà, successivamente, all'**esclusione automatica** delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, e si provvederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di anomalia già determinata come sopra ai sensi dell'art. 97, co. 2 del Codice. Come da Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 5.10.2016 si procederà alla determinazione della soglia dell'anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co.2, del Codice solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

E' fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 16.3 del presente bando.

16.1.7. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Dirigente redigerà la graduatoria definitiva, con proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

16.2. Verifica della documentazione amministrativa

16.2.1. Il Dirigente, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
- d) ad ammettere i candidati in regola.

16.2.2. Nel caso in cui si rendesse necessario, ai sensi e nei termini del comma 9 dell'art. 83, procedere alla regolarizzazione/integrazione degli elementi e delle dichiarazioni invitando i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni necessarie, nel termine non superiore a 10 giorni, la seduta sarà sospesa e il Dirigente, nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione della data ed ora di prosecuzione della medesima. Comunque la comunicazione ai concorrenti della data di prosecuzione della seduta pubblica

avverrà mediante PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicata sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Bandi di gara, e sul sito del Comune di Riolo Terme <http://www.comune.rioloterme.ra.it>, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara.

Nella seduta pubblica successiva, il Dirigente ai sensi art. 83, comma 9 del Codice, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e/o di pagamento della sanzione pecuniaria. Comunque, saranno esclusi i concorrenti che pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

16.3. Verifica di anomalia delle offerte

16.3.1. Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice, il Dirigente procederà, nella seduta pubblica, ad individuare le offerte anormalmente basse applicando, per il calcolo della soglia, il metodo sorteggiato tra quelli indicati dal medesimo art. 97, comma 2 lettere a), b), c), d) ed e).

Il Dirigente procederà all'**esclusione automatica** delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 92, comma 2, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, co. 8, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, e si provvederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di anomalia già determinata come sopra ai sensi dell'art.97, co. 2 del Codice, come di seguito. Come da Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 5.10.2016 si procederà alla determinazione della soglia dell'anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co.2, del Codice solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

Ai sensi dell'art. 97, co. 6, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

16.3.2. la verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta e qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti del successivo miglior offerente, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomale;
- b) il RUP richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta potranno essere indicate le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) si assegna all'offerente un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) verranno esaminati gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, si richiedono per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) si assegna all'offerente un termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- f) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il RUP appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- g) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- h) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta anormalmente bassa come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

17. Definizione delle controversie

17.1. Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si richiama l'art. 19 dello schema di contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

17.2. Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna, Sez. Bologna, nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e dall'art. 29 secondo periodo del Codice.

18. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando.

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina.

**Il Coordinatore della Stazione Appaltante
dell'Unione della Romagna Faentina
Avv. Deanna Bellini**



